

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

20/01/2012 Il Sole 24 Ore	3
Le Province diventano fantasmi	
20/01/2012 ItaliaOggi	5
Tenere conto delle realtà territoriali	
20/01/2012 ItaliaOggi	6
In house, la strada è la fusione	
20/01/2012 ItaliaOggi	7
Esuberi ai raggi X per assumere	
20/01/2012 ItaliaOggi	8
Casa ai parenti con l'Imu piena	
20/01/2012 ItaliaOggi	10
Così la delibera di giunta per il monitoraggio	
20/01/2012 ItaliaOggi	11
Imu, la quota statale è intangibile	
20/01/2012 L'Espresso	13
L'azienda resti IN COMUNE	

TOP NEWS FINANZA LOCALE

8 articoli

ENTI LOCALI

Le Province diventano fantasmi

Il decreto Monti le svuota soltanto: ecco perché sarà impugnato

Valerio Onida

Tra le diverse prove di serietà offerte dal Governo Monti, ci si sarebbe potuti attendere anche quella di resistere alla retorica dilagante al grido di "aboliamo le Province", formulando invece, in materia, una disciplina legittima e ragionevole. Non lo è, bisogna dirlo, il complesso delle disposizioni contenute nell'articolo 23 del decreto legge Salva Italia.

Prevedere o meno l'esistenza di enti locali di governo a livello intermedio fra il Comune e la Regione, in tutte le Regioni o solo nelle maggiori, con quali dimensioni e con quali compiti, è un tema costituzionale. Lo è da quando, nell'Assemblea costituente, si discusse il progetto di Costituzione che prevedeva la soppressione delle Province come enti autonomi, con la nascita delle Regioni, e si decise per il loro mantenimento. La Costituzione, confermata sul punto dalla riforma del 2001, stabilisce che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". Prevede che le Province, come i Comuni, sono "enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione", titolari di funzioni amministrative proprie, fra cui "funzioni fondamentali" stabilite dalla legge dello Stato e altre conferite dalle leggi statali o regionali, e di "potestà regolamentare"; che hanno "autonomia finanziaria di entrata e di spesa", "risorse autonome", "tributi ed entrate propri" oltre a partecipazioni ai tributi erariali, in misura tale da "finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite". Singole Province possono chiedere, "con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate", di essere "staccate da una Regione ed aggregate ad un'altra" con legge dello Stato.

È evidente che le Province sono previste dalla Costituzione come enti di governo locale elettivi, con un proprio territorio. Si potrebbe cambiare tutto questo? Certo, ma con legge di revisione costituzionale, dopo un approfondito esame della situazione e delle diverse soluzioni possibili, e un adeguato dibattito (in Gran Bretagna formerebbero allo scopo una Commissione Reale).

Il decreto Monti fa invece un'operazione surrettizia. Non sopprime formalmente le Province (ci mancherebbe altro, con legge ordinaria), ma di fatto sostanzialmente le svuota della loro natura costituzionale, nel visibilissimo intento di anticipare una riforma che le abolisca. Esso stabilisce che "spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale"; che lo Stato e le Regioni provvedono, entro il 31 dicembre prossimo, a trasferire ai Comuni o alla Regione le funzioni conferite alle Province dalla normativa vigente, e a trasferire del pari le "risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite", lasciando alle Province solo il "necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi" della stessa. I Consigli provinciali, quale che sia la dimensione del rispettivo territorio, sono formati da non più di dieci (!) componenti eletti dai consigli dei Comuni (con quale livello di rappresentatività degli stessi Comuni, specie nelle grandi Province, è facile intuire), i quali fra loro eleggono il presidente della Provincia. A queste disposizioni si dovranno adeguare anche le Regioni ad autonomia speciale, che hanno competenza primaria in tema di ordinamento degli enti locali. Per le Province i cui consigli dovrebbero essere rinnovati nel 2012, si prevede il commissariamento fino al 2013 (quindi con un rinvio di un anno) e poi l'elezione con le nuove regole.

In sostanza, il decreto legge realizza una vera riforma costituzionale, che però esula dalla competenza del legislatore ordinario (e quindi viola anche l'articolo 138 della Carta). Si tratta di una disciplina esposta a gravi obiezioni di illegittimità costituzionale; potrà essere, e auspicabilmente sarà, impugnata davanti alla Corte costituzionale dalle Regioni, fra cui, è ragionevole prevedere, soprattutto quelle grandi come la Lombardia, la cui realtà geografica, storica e sociale è la dimostrazione più palese della incongruità dell'idea di abolire

semplicemente ogni livello intermedio di governo fra quello regionale (dieci milioni di abitanti) e quello dei 1.500 Comuni grandi, medi, piccoli e piccolissimi.

Nel merito, l'attuazione del decreto si tradurrebbe in una grandiosa operazione di nuovo accentramento. Scontato che la costituzione di forme associative o di collaborazione fra Comuni, in grado di "ereditare" le funzioni provinciali, richiederebbe tempi lunghi e porrebbe grandi difficoltà, è facile prevedere che le funzioni oggi svolte dalle Province finirebbero nelle mani della Regione, con conseguenze assai dubbie in termini di efficienza, esiti di allontanamento delle amministrazioni dai cittadini, e perfino incremento dei costi (i dipendenti provinciali diverrebbero dipendenti regionali, con trattamento economico superiore rispetto all'attuale: un bel risultato per un decreto taglia-spese!).

La cosa più singolare è che il legislatore statale ha invece totalmente ommesso di operare nelle direzioni che pur gli erano aperte dalla Costituzione: incidere sulle dimensioni delle Province attuali, avviando processi di accorpamento dove negli ultimi anni sono andati moltiplicandosi i nuovi enti (la Lombardia è passata da 9 a 12 Province, la Sardegna da 4 a 8), e passare finalmente all'istituzione, nelle relative aree, della Città metropolitana (prevista dalla Costituzione) in luogo della Provincia, per far sì che il governo di questi territori sia rimesso a enti espressioni dell'intera popolazione e non solo di quella del capoluogo.

Su tutto ciò, è urgente che sia chiamato a intervenire il giudice costituzionale, per fortuna meno esposto degli organi politici al vento di campagne sommarie e "impressionistiche".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tenere conto delle realtà territoriali

I cittadini hanno il diritto di poter accedere ai beni pubblici in modo semplificato e a costi congrui senza distinzione fra chi è in città e chi è in montagna, al Nord o al Sud. Questo è il fine di ogni politica relativa alla produzione e alla distribuzione di beni e servizi pubblici. Spesso si dice, a volte a ragione, che nel nostro paese questo non accade in molti settori alcuni dei quali chiusi in recinti non accessibili ed esclusi dalla concorrenza. Le professioni sono forse quelle più «tutelate» e sulle quali occorrerebbe una vera svolta liberatrice. Sui servizi pubblici locali siamo in una fase diversa. Le 4 mila aziende partecipate da almeno un comune svolgono funzioni diverse e sono molto differenti le une dalle altre. Non sarebbe corretto in questa materia ipotizzare liberalizzazioni tout court senza chiedersi come stanno oggi effettivamente le cose, soprattutto se il reale obiettivo è la crescita, cioè investimenti e occupazione. L'Italia ha dei fiori all'occhiello che non hanno nulla da invidiare ad aziende private e pubbliche europee e abbiamo invece situazioni di forte inefficienza. Abbiamo settori e territori dove il mercato potrebbe essere interessato e utile a migliorare il servizio e abbassare le tariffe e abbiamo però settori e territori nei quali solo il comune (con le proprie risorse) è in grado di sostenere quel servizio universale (si pensi al sociale). Non a caso delle 4 mila società comunali oltre il 70% operano nei territori dei comuni con meno di 5 mila abitanti. È un caso? Non penso! È il segnale che queste parti del paese rischiano di essere emarginate perché gli imprenditori non le ritengono appetibili o non portano utili. Questi cittadini rischierebbero di essere tagliati fuori dalla raccolta differenziata, dal servizio scuolabus, dalla distribuzione del gas, dai servizi culturali e sportivi e così via se non ci fossero interventi comunque sostenuti dal pubblico. Abbiamo altre zone del Paese dove il processo di erogazione dei servizi è stato affrontato soprattutto e giustamente dal lato industriale e dove si è dato vita a fusioni societarie con l'obiettivo di rendere strutturalmente forti i soggetti erogatori, ampliare i mercati e lavorare alla qualità dell'innovazione. Questo per dire che non è corretto parlare in generalis di liberalizzazioni ma è corretto invece migliorare un sistema attraverso degli interventi mirati. Fare in modo che su tutto il territorio nazionale vi sia una qualità del servizio all'altezza intervenendo solo dove questo non accade (se fate una domanda ai cittadini di Brescia, Varese o Reggio Emilia non penso che ritengano la liberalizzazione dei servizi pubblici una priorità). Trovare una soluzione anche per quei territori dove il mercato non ha interesse ad intervenire (evitando di caricare addosso ai comuni delle prove diaboliche non compatibili con le loro missioni e la loro organizzazione) e non demonizzare in questi casi gli affidamenti in house. Lasciare autonomia agli enti e fare una seria politica industriale che indichi obiettivi chiari sui quali invitare le istituzioni a fare squadra: rafforzare il mercato vuol dire anche puntare alla costituzione di "campioni" in grado di competere (la Germania ha scelto l'acqua, la Francia il Gas). Dividere la proprietà e la gestione delle reti dalla erogazione dei beni e dei servizi. Questi come altri correttivi possono essere adottati senza stravolgimenti. Non è corretto pensare a nuove norme generali ed astratte come se tutto il territorio nazionale fosse omogeneo e tutte le situazioni uguali. La differenza fra cittadini e consumatori nel settore dei servizi pubblici locali è fondamentale. I comuni e lo Stato devono occuparsi di entrambi cercando di contemperare i bisogni e le esigenze con la realtà socio economica di un territorio. La concorrenza nel mercato in astratto è uno strumento che ha le potenzialità per mettere sullo stesso livello i cittadini ed i consumatori ma quando questo non accade la Repubblica deve essere pronta a sostenere con investimenti e misure anche il cittadino che rischia di restare in serie B. Liberalizzare deve essere uno strumento per migliorare la qualità dei servizi non una bandiera da sventolare fine a se stessa.

Il dl liberalizzazioni riscrive la disciplina dei servizi locali. Aziende speciali soggette al Patto

In house, la strada è la fusione

Chi si aggrega andrà avanti fino al 2017. Mutui senza paletti

Incentivi alle fusioni delle gestioni in house. Le aziende che si metteranno insieme potranno andare avanti tranquillamente fino alla fine del 2017. L'obiettivo del governo è promuovere l'accorpamento delle realtà locali in modo da avere un unico gestore per ciascun bacino territoriale ottimale coincidente almeno con l'estensione della provincia. Le società risultanti dalla fusione, inoltre, non avranno paletti nella sottoscrizione di mutui per investimenti, mentre le altre dovranno fare bene i conti perché gli interessi delle rate annuali di ammortamento, sommati a quelli dei mutui precedentemente contratti, non potranno superare il 25% delle entrate effettive dell'azienda. La soglia per gli affidamenti scende da 900 a 200 mila euro. Quelli di valore economico superiore dovranno cessare a fine 2012. Mentre le gestioni affidate direttamente a società miste pubblico-private (se la selezione del socio è avvenuta senza gara a «doppio oggetto») termineranno il 31 marzo 2013. L'attribuzione di diritti di esclusiva sarà possibile solo previo parere obbligatorio dell'Antitrust che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla ricezione della delibera dell'ente. Il decreto sulle liberalizzazioni, che oggi il governo Monti porterà sul tavolo del consiglio dei ministri, riscrive in molti punti la disciplina dei servizi pubblici locali già rivista dal governo Berlusconi con la manovra di Ferragosto (dl 138/2011). E per incentivare comuni, province e regioni ad applicare le nuove regole stabilisce che chi lo farà sarà considerato virtuoso ai fini dell'applicazione degli sconti sul patto di stabilità. Anche le aziende speciali dovranno rispettare i vincoli di bilancio secondo modalità che saranno definite con un decreto ministeriale che il governo approverà entro la fine di giugno. In ogni caso alle partecipate si applicheranno tutte le disposizioni emanate negli ultimi anni per comprimere la spesa degli enti locali: divieti e limiti alle assunzioni, taglio delle retribuzioni, riduzione delle consulenze. Tutela della concorrenza a livello locale. Per promuovere la concorrenza a livello comunale è prevista l'individuazione di un apposito ufficio presso la presidenza del consiglio che dovrà monitorare la normativa locale alla ricerca di eventuali disposizioni contrastanti con i principi di libero mercato (di veda ItaliaOggi del 12/1/2012). Qualora vengano riscontrate irregolarità il nuovo organismo assegnerà all'ente un «congruo termine» per rimuovere i limiti alla concorrenza, decorso il quale scatteranno i poteri sostitutivi previsti dalla legge La Loggia (n. 131/2003). L'ufficio supporterà gli enti locali anche nella dismissione delle loro quote di partecipazione in società di utility. Obblighi informativi dei concessionari. I concessionari e affidatari di servizi pubblici locali saranno obbligati a fornire ai comuni, che vogliono bandire una gara per assegnare il servizio da loro svolto, tutte le informazioni utili (impianti, infrastrutture, rivalutazioni, ammortamenti). Dovranno farlo entro 60 giorni dalla richiesta. Diversamente potranno andare incontro a una sanzione da 5 mila a 500 mila euro.

La legge di stabilità 2012 impone alle amministrazioni la ricognizione dei dipendenti

Esuberi ai raggi X per assumere

Atti nulli senza la rilevazione del personale in sovrannumero

Obbligo di rilevazione annuale del personale in sovrannumero e di quello eccedente: è questa la nuova condizione posta a tutte le pubbliche amministrazioni per poter effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo. La mancata applicazione di questa prescrizione è sanzionata con la nullità degli atti adottati, il che determina inevitabilmente il maturare di responsabilità amministrativa. Sono questi i principali effetti determinati dal nuovo testo dell'articolo 33 del dlgs n. 165/2011 introdotto dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd di stabilità 2012. Il primo elemento da sottolineare è che il legislatore individua le condizioni di sovrannumero nella presenza di personale e/o di dirigenti extra dotazione organica: siamo quindi in presenza di un accertamento esclusivamente formale, che si effettua confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio con quello previsto nella dotazione organica. Le condizioni di eccedenza devono essere individuate «in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria». Nel testo precedentemente in vigore il riferimento era invece molto più genericamente alle previsioni della legge n. 223/1991, cioè la norma dettata per la individuazione delle condizioni di eccedenza nel settore privato. Il secondo elemento da rilevare è che queste dichiarazioni, a differenza del passato, possono essere disposte solamente al momento dell'adozione di questo documento. Mancano, nella disposizione, indicazioni sul modo in cui le p.a. devono effettuare questa verifica. Sul terreno delle procedure appare necessario il coinvolgimento di tutti i dirigenti nella definizione della proposta, mentre l'adozione dell'atto appartiene alla competenza della giunta. Espressamente il legislatore prevede il coinvolgimento dei dirigenti: essi sono infatti chiamati ad attivare questa procedura; il mancato rispetto di tale vincolo, sulla base di una esplicita previsione, «è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare». L'accertamento della condizione di eccedenza deve essere effettuato dalle amministrazioni sulla base della condizione finanziaria, il che non è senza conseguenze per gli enti che hanno violato il tetto alla spesa del personale o il rapporto massimo del 50% tra spesa del personale e corrente. Essa deve inoltre essere effettuata in relazione alle attività svolte da ogni unità organizzativa, quindi con riferimento ai procedimenti, al loro numero e alla loro complessità. È verosimile che, al momento in cui saranno determinati i fabbisogni standard, ogni ente dovrà tenerne conto. La ricognizione può sicuramente essere effettuata unitamente alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale. La sua effettuazione, anche in caso di esito negativo, deve essere comunicata alla funzione pubblica. Se invece si sono determinate condizioni di eccedenza o di sovrannumero occorre dare informazione ai soggetti sindacali. Da questo momento le amministrazioni devono attivarsi per superare tali condizioni. Dopo non meno di dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti sindacali, l'ente deve verificare se questa condizione può essere risolta attraverso il ricorso a forme flessibili, ai contratti di solidarietà, il collocamento in quiescenza del personale che ha raggiunto 40 anni di anzianità contributiva e l'eventuale mobilità presso amministrazioni della stessa regione. In caso negativo, decorsi 90 giorni dalla comunicazione ai soggetti sindacali, sono collocati in disponibilità i dipendenti individuati come eccedenti.

Le risposte di ItaliaOggi ai quesiti di telespettatori e lettori sulla nuova imposta sugli immobili

Casa ai parenti con l'Imu piena

Non più permessa l'assimilazione all'abitazione principale

ItaliaOggi pubblica le risposte ai quesiti sul tema della nuova imposta municipale propria (Imu) posti dai telespettatori al videoforum ItaliaOggi-Ipsoa.FABBRICATO CONCESSO A PARENTI Vorrei capire come viene tassato dall'Imu un immobile utilizzato per intero (posseduto al 100% senza alcun atto) come abitazione principale da un soggetto proprietario per 1/3 e come viene tassato per gli altri familiari proprietari per 2/3; segue le stesse regole dell'Ici? Risposta Posto che per verificare il reale impatto dell'Imu si deve attendere l'emanazione dei regolamenti dei singoli comuni e i necessari chiarimenti ministeriali e che l'aliquota dello 0,76% dovrà essere applicata anche all'immobile concesso in uso gratuito a parenti del proprietario (immobili che, in vigore dell'Ici, godevano dell'esenzione dal tributo in presenza di un regolamento comunale che prevedeva l'assimilazione all'abitazione principale), si ritiene che l'imposta possa essere determinata come di seguito indicato, trattandosi di unità immobiliare inserita nella categoria «A»: - proprietario (1/3), dimorante e residente: utilizzare la rendita catastale vigente al 1° gennaio 2012, da rivalutare del 5% e moltiplicando il prodotto ottenuto per il moltiplicatore 160, applicando all'ulteriore valore l'aliquota ridotta dello 0,4%. Ottenuta l'imposta, applicare la totale detrazione pari a 200 euro e l'eventuale maggiorazione di quest'ultima;- familiari proprietari: stesso calcolo per ottenere la base imponibile (rendita x 1,05 x 160) utilizzando, però, l'aliquota dello 0,76% senza decurtare alcuna detrazione.RENDITA FABBRICATI STRUMENTALI Per quei fabbricati che, alla data del 16 giugno 2012, si troveranno ancora censiti al catasto terreni, la manovra prevede che il contribuente debba utilizzare la rendita attribuita a fabbricati simili e, in presenza di scostamenti tra la rendita presunta e quella proposta dal contribuente e accettata dall'Agenzia del territorio sarà il comune a effettuare le operazioni di conguaglio. Sul punto si chiedono chiarimenti in merito al fatto che la rendita presunta debba essere utilizzata anche per i fabbricati strumentali o se invece, per tali immobili, purché interamente posseduti da imprese agricole e distintamente contabilizzati, si debba fare riferimento ai valori contabili, stante il fatto che il comma 3, dell'articolo 13, dl n. 201/2011 richiama espressamente il comma 3, dell'art. 5, del dlgs 504/1992. Risposta Il quesito è stato inoltrato all'Agenzia delle entrate ancor prima che il gentile lettore lo avesse prodotto, essendo un problema ricorrente e già evidenziato dalla più attenta dottrina. Purtroppo, però, l'Agenzia delle entrate non ha fornito un chiarimento preciso, permanendo allo stato attuale l'incertezza evidenziata e dovendo fornire un'indicazione basata esclusivamente sulle disposizioni vigenti. Si ricorda, infatti, che le costruzioni rurali censite al catasto terreni, ai sensi del comma 14-ter, dell'articolo 13, dl n. 201/2011, nella stesura definitiva, dovranno essere censite al catasto fabbricati entro il 30/11/2012 e che (comma 14-quater) l'Imu deve essere corrisposta, a titolo di acconto, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto. Nel caso specifico, però, per quanto concerne in particolare i fabbricati classificabili nella categoria «D», se interamente posseduti da imprese agricole e distintamente contabilizzati, fino al momento del richiesto accatastamento, la base imponibile si ritiene debba essere quantificata con riferimento ai «valori contabili» indicati nel comma 3, dell'art. 5, dlgs n. 504/1992, poiché espressamente richiamato dal comma 3, dell'art. 13, del dl n. 201/2011.DIFFERENZE TRA IMU E ICI Quali sono le differenze principali tra Imu e Ici, oltre a quella di dover pagare l'Imu nel caso di abitazione principale e non con l'Ici. Risposta Per quanto richiesto, si può evidenziare che, per esempio, il nuovo tributo, ancorché con aliquota ridotta (0,4%), si rende applicabile anche sull'abitazione principale, impattando sulla totalità dei contribuenti italiani. Inoltre, l'Imu introduce nuovi moltiplicatori ai fini della determinazione della base imponibile che comportano, a decorrere dal 2012, un aumento medio del 60% dei valori catastali degli immobili, ancorché gli stessi siano utilizzati esclusivamente per la determinazione del tributo locale (resta esclusa l'applicazione, per esempio, per determinare il valore catastale ai fini dell'imposta di registro e delle donazioni e successioni). La nozione di abitazione principale ricalca quella dell'Imu a regime ma è diversa rispetto da quella dell'Ici, poiché occorre la coincidenza della dimora abituale con la residenza anagrafica e

che sia presente un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, mentre le pertinenze devono essere collocate nelle specifiche categorie (C/2, C/6 e C/7) con assegnazione dell'agevolazione per l'abitazione principale a una soltanto di esse (due posti auto, uno solo agevolato). Saltano alcune agevolazioni, quella più nota prescritta dall'art. 59, dlgs n. 446/1997 che prevedeva la possibilità di equiparare all'abitazione principale le unità abitative concesse in uso gratuito (comodato) a parenti e talune esenzioni prescritte dall'art. 7, della legge n. 504/1992. Del tutto nuove sono l'aliquota dello 0,4%, riferita all'abitazione principale e quella dello 0,2% per le costruzioni rurali strumentali che, insieme alle unità abitative rurali, erano esenti ai fini Ici, se classate nelle categorie specifiche «A/6» (abitazioni) e «D/10» (strumentali). Infine, si nota un depotenziamento della potestà legislativa dei comuni e, nonostante la definizione «municipale», il 50% dell'introito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria dello 0,76% è destinato alle casse dello stato.

ESENZIONI TERRENI AGRICOLI Vorrei sapere se l'esenzione prevista dalla normativa Ici per i terreni agricoli in zone montane è confermata anche dalla disciplina dell'Imu. **Risposta** Come indicato direttamente in sede di Video Forum 2012, i terreni agricoli collocati nelle aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, restano esenti dall'imposizione. Si aggiunge, inoltre, che l'elenco dei comuni è rilevabile all'interno della circolare n. 9/249 del 14 giugno 1993 (sul tema, risoluzione 17/09/2003 n. 5/DPF e Suprema Corte di cassazione, sentenza 29/10/2010 n. 22125).

FABBRICATI IN CATEGORIA EI fabbricati accatastati in categoria «E» sono soggetti all'Imposta Municipale Propria sperimentale? **Risposta** Le disposizioni inerenti all'imposta municipale propria «sperimentale» fanno espresso rinvio alle disposizioni indicate negli articoli 8, 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 23/2011, concernente le disposizioni in materia di «Federalismo fiscale». Nel rispetto del comma 8, dell'articolo 9, del citato decreto sul federalismo fiscale, richiamato espressamente dai commi 1 e 13 delle disposizioni sull'imposta municipale, come appena indicato, sono esenti dal pagamento del tributo i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da «E/1» a «E/9»; trattasi di tutti quegli immobili a destinazione particolare come le stazioni per servizi di trasporto (terrestri, marittimi e aerei), ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze, fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio, fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, fabbricati e costruzioni nei cimiteri, con esclusione dei colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia e gli edifici a destinazione particolare (categoria residuale).

ESENZIONI IMU PER DISABILI È ancora attuale l'esenzione Imu per la prima casa abitata da disabile grave? **Risposta** Sul punto non si può che ricordare che il comma 8, dell'articolo 9, del dlgs n. 23 del 2011, espressamente richiamato dal comma 13, dell'art. 13, del dl. n. 201/2011 dispone che «... sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) e i) del citato decreto legislativo 504/1992...». Inoltre, il comma 10, dell'art. 13 in commento ha esteso determinati benefici (aliquota ridotta e detrazione d'imposta) alle fattispecie indicate nel comma 3-bis, dell'art. 6, dlgs n. 504/1992 (casa coniugale o ex coniugale, unità abitative possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi assegnati dagli IACP), mentre è possibile applicare l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale per le unità immobiliari utilizzate da «anziano» o «disabile», con residenza acquisita in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, purché non locato. Rientra, però, nella potestà regolamentare dei comuni di estendere le agevolazioni previste per l'abitazione principale agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ai sensi del comma 10, dell'articolo 13. Non si riscontra, almeno nella disciplina Imu una specifica esenzione per la prima casa abitata da disabile grave, se dallo stesso utilizzata in assenza di ricovero permanente.

Così la delibera di giunta per il monitoraggio

Visto l'articolo 33 del dlgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd legge di stabilità 2012; Ricordato che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti; che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona le p.a. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro; Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica; Assunto che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (cioè l'anno 2004 per gli enti non soggetti al patto e l'anno precedente per quelli soggetti al patto) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Si dà atto, come da comunicazione del dirigente del settore economico finanziario, che la spesa del personale è stata nell'anno 2011 pari ad ... , mentre nell'anno 2010 (ovvero nell'anno 2004 per gli enti non soggetti al patto) era stata pari ad ... , quindi quella del 2012 è inferiore. Si dà atto, sempre sulla base della comunicazione del dirigente del settore economico finanziario che nell'anno 2011 la spesa corrente è stata pari ad ... , quindi che il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, considerando anche - sulla base delle previsioni del dl n. 98/2011 - la spesa sostenuta per il personale delle società cd in house e di quelle controllate che svolgono compiti di supporto, per cui tale rapporto è stato inferiore al 50%. E ancora, dalla assenza di personale dipendente non trasferito alle dipendenze del nuovo soggetto in caso di esternalizzazione, nonché dalla rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti ai singoli settori; Valutate le relazioni presentate dai dirigenti dell'ente sulla assenza di tali condizioni nei singoli settori da essi diretti; Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del settore personale e da quello del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali dlgs 18/08/2000, n. 267; D E L I B E R A a) nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2012 né dipendenti né dirigenti in soprannumero; b) nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2012 né dipendenti né dirigenti in eccedenza; c) l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2012 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti; d) di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2012 e per il triennio 2012/2014 e) di inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della presente deliberazione; f) di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione.

Molti i punti oscuri. Imposta da riversare indipendentemente dal fatto che sia stata riscossa

Imu, la quota statale è intangibile

Le agevolazioni dei comuni non intaccano il 50% erariale

Molti i punti oscuri che riguardano la determinazione della quota Imu destinata allo stato e le modalità per il versamento all'erario del 50% della nuova imposta locale, la cui scadenza in acconto è fissata per il 18 giugno. Le agevolazioni Imu per l'anno in corso che i comuni hanno già deliberato o adotteranno entro il 31 marzo, termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, non possono intaccare la quota riservata allo stato. Quindi, le scelte degli enti locali sono condizionate dai riflessi negativi che possono comportare maggiorazioni di detrazione o riduzioni di aliquote deliberate per immobili diversi dall'abitazione principale e dagli immobili rurali strumentali. A differenza che in passato, inoltre, la disciplina Imu impone ai comuni di pagare allo stato la quota del tributo sugli immobili siti sul loro territorio nel caso in cui non abbiano una determinata destinazione. Peraltro dalla formulazione letterale dell'articolo 13 del dl Monti (201/2011) sembra che allo stato spetti la quota d'imposta dovuta, al di là del fatto che sia stata riscossa o meno dall'ente. Le somme dovute allo stato dovrebbero seguire il criterio di competenza e non di cassa. Al comune spettano le «maggiori somme» derivanti dalle attività di accertamento e riscossione della quota di tributo erariale, a titolo di imposta, interessi e sanzioni. La nuova imposta locale potrà essere pagata dal contribuente solo con il modello F24, ma deve ancora essere chiarito in che modo va effettuato il versamento della quota statale. Le agevolazioni. I comuni sono esonerati dal pagamento dell'Imu solo per gli immobili siti sul proprio territorio purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La novità è rappresentata dal fatto che l'esonero è condizionato dalla destinazione dell'immobile e non compete più per gli immobili ubicati sul territorio di altri comuni. Sebbene non sia stato abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo 504/1992 che esonerava il comune dal pagamento dell'Ici, le nuove disposizioni non richiamano questa norma. Il criterio interpretativo che si ricava dalla relazione tecnica al decreto Monti è che per inquadrare i benefici fiscali occorre tener conto non solo delle disposizioni espressamente abrogate, ma anche di quelle non richiamate. Per esempio, per quanto concerne le agevolazioni che riguardano i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, la relazione tecnica al dl 201/2011 pone in evidenza che viene richiamato solo l'articolo 2 del decreto legislativo 504/1992 e non l'articolo 9 dello stesso decreto. Quindi, i terreni da questi posseduti e condotti sono considerati non fabbricabili, ma non possono più fruire delle riduzioni d'imposta. Dunque, anche il mancato richiamo dell'articolo 4 del decreto 504, che non assoggettava a imposizione gli immobili di cui il comune era proprietario a prescindere dalla destinazione dell'immobile, non conferma l'esclusione. Il comune, dunque, anche per gli immobili siti sul suo territorio dovrebbe pagare la quota d'imposta riservata allo Stato, qualora non sia destinato a sede o ufficio dell'ente. Per esempio, un immobile di proprietà dell'ente che viene dato in affitto o concesso in uso allo stato per lo svolgimento di attività scolastiche dovrebbe essere assoggettato a imposizione, non potendosi in senso stretto configurare una finalità istituzionale dell'ente. Inoltre, non spetta più l'esenzione per gli immobili siti sul territorio di altri comuni. L'articolo 9 del decreto legislativo 23/2011 ha ridisegnato le esenzioni dal tributo e non richiama l'articolo 7, comma 1, lettera a) della disciplina Ici che stabiliva quest'ultima agevolazione. I versamenti. L'articolo 13, comma 11 del dl 201 prevede la riserva per lo stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili. Sono esclusi dal calcolo gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze. Non rientra nella quota statale neppure il gettito che deriva dai fabbricati rurali ad uso strumentale. Per questi immobili per i quali prima era riconosciuta l'esenzione, dal 2012 è riservato un trattamento agevolato, con applicazione di un'aliquota ridotta del 2 per mille. Non si applicano alla quota statale neppure le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni. La norma stabilisce che la somma di competenza dello Stato deve essere versata «contestualmente all'imposta municipale propria». In deroga a quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, che attribuisce ai comuni il potere di decidere le modalità di riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie

entrate, l'Imu deve essere versata solo con l'F24. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovranno essere indicate le modalità per effettuare i versamenti. Nella relazione ministeriale è indicato che il ricorso a questo modello per il versamento si è reso necessario proprio perché una quota parte del tributo è riservata all'erario. Pertanto, vengono semplificati gli adempimenti del contribuente e si garantisce «un più agevole controllo dei flussi di entrata». Una cosa che sembra certa è che il contribuente potrà versare l'imposta in un'unica soluzione. Non è chiaro invece se dovrà differenziare, con 2 codici tributo, la quota destinata ai comuni e allo stato. In alternativa, per evitare di porre a carico dei contribuenti l'onere di fare diversi conteggi, le somme incassate dal comune potrebbero essere riversate allo Stato per la quota che gli spetta oppure potrebbero essere ridotti in misura corrispondente i trasferimenti erariali.

ATTUALITA' LIBERALIZZAZIONI

L'azienda resti IN COMUNE

Privatizzare tutti i servizi pubblici locali è sbagliato. Perché molti sono efficienti e danno utili. L'Anci critica il governo. Che però va avanti

MAURIZIO MAGGI

Angelo Rughetti, segretario generale dell'Anpi, l'associazione dei Comuni italiani, giura: «Noi siamo d'accordo a liberalizzare i servizi pubblici locali». Purché, aggiunge, non si usi l'accetta: «Le situazioni non sono tutte uguali e ci sono molte società partecipate dai Comuni che sono efficienti, soddisfano i cittadini e guadagnano quattrini». A conforto della tesi. Rughetti cita i dati di uno studio realizzato dall'Anpi per "l'Espresso". Consolidando i risultati di oltre 3 mila società partecipate dai Comuni e il cui bilancio è disponibile in forma digitale, emerge che nel 2009 hanno complessivamente realizzato utili per quasi 250 milioni di euro e dispongono di un patrimonio netto di oltre 27 miliardi. L'accelerazione che il governo Monti vuol dare all'opera di privatizzazione-liberalizzazione delle società controllate dai Comuni (trasporti locali, energia, servizi sociali, raccolta e smaltimento rifiuti, edilizia, infrastrutture) trova molti consensi nel mondo politico: dalla sinistra moderata incarnata da Matteo Renzi, fino alla destra degli ex ministri Renato Brunetta e Maurizio Sacconi, passando per l'Udc di Pier Ferdinando Casini e per l'economista ex Pd Nicola Rossi. In autunno, nell'incontro della Leopolda, Renzi ha sostenuto papale papale: «I servizi pubblici locali sono un monopolio d'inefficienza; bisogna liberalizzarli, accorparli in poche società, abbassare i costi di gestione, ottimizzare l'uso del personale, rendere le gestioni trasparenti, allontanare la politica dalle decisioni aziendali». Lo sprint dell'esecutivo preoccupa invece Rughetti, che quando ha letto le prime bozze del nuovo decreto, sostiene di essere «caduto dalla sedia». L'Anpi ha consegnato al governo un pacchetto di emendamenti per ottenere una serie di deroghe ai provvedimenti presi l'anno scorso dal governo Berlusconi e salvaguardare i Comuni che hanno lavorato bene, evitando di costringerli a svendere in tempi rapidi la "roba buona" e favorendo le aggregazioni tra le società. «Dobbiamo batterci per far capire che nell'impostazione del governo ci sono due errori di fondo. Considerare l'Italia tutta uguale, mentre è chiaro che la gestione dell'Acquedotto Pugliese o quella di A2A non siano paragonabili. E non tener conto che si sta affrontando una materia delicata, che è stata oggetto di una continua serie di modifiche normative quando necessita di grande programmazione. Ci aspettavamo che il nuovo esecutivo consolidasse il quadro di cambiamenti disegnato l'anno scorso, e invece si stanno nuovamente mischiando le carte, facendo troppa teoria come se non si conoscesse la realtà». Non piace, all'Anpi, la riduzione a 200 mila euro del valore massimo del servizio di cui è consentita la gestione diretta. Già considerava basso il precedente limite di 900 mila euro, figuriamoci ora. Un'altra proposta che proprio non va giù a Rughetti è che, prima di stabilire quale modalità utilizzare per un determinato servizio, il Comune debba fare uno studio dal quale risulti se sia appetibile dal mercato: se lo è, il servizio sarà gestito in concorrenza da più soggetti, se non lo è eccessivamente, si deve dar vita a una gara per affidare il servizio a un unico soggetto. Se proprio è un business senza appeal, allora può essere affidato a una società interamente controllata dal Comune. Rughetti è convinto che migliaia di piccoli Comuni non siano in grado di effettuare gli studi di fattibilità e dovranno pagare salate consulenze esterne. «Sa che succederà? Che nel primo Municipio di Roma per gestire i trasporti si candideranno dieci privati, perché si possono fare soldi, mentre a Tor Bella Monaca non si presenterà nessuno». Morale, i privati arrivano solo se c'è trippa per gatti, il cerino delle attività in perdita resta in mano ai Comuni: è questo lo scenario peggiore previsto dall'Anpi. «Se il decreto non sarà modificato in Parlamento, i Comuni delibereranno le deroghe, l'Antitrust dirà che non va bene e inizierà un'infinita serie di ricorsi», prevede Rughetti. Che confida in varie sponde politiche. Perché le liberalizzazioni dei servizi pubblici piacciono parecchio. Ma soprattutto nei convegni. •

L'identikit Istruzione, ^ ^ ^ Ricerca M R S e Sviluppo ^ B E 4% ^ B Altre attività / imprenditoriali / 6% / Cultura, turismo 8% Numero di imprese Servizi pubblici locali 40% Attività di supporto alle imprese . 19% i

Infrastrutture ed Edilizia ' 15% Commercio all'ingrosso 8% Fonte: elaborazione Anci per l'Espresso

Business in dire Giro d'affari Costi del personale Imposte pagate Utili totali delle società in attivo Perdite totali delle società in rosso Risultato netto complessivo Patrimonio netto complessivo milioni di euro 24.893 7.254 570 825 -581 244 27.684 Dati relativi alle 3.182 società (delie 4.206) partecipate da almeno un Comune che hanno presentato in forma digitale il proprio bilancio consuntivo 2009 Fonte: elaborazione Anci per l'Espresso

Foto: UN AUTOBUS AFFOLLATO. A SINISTRA: IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ANCI ANGELO RUGHETTI